

Legge regionale - 29/10/2013, n.40

Gazzetta Ufficiale: 20/11/2013, n. 42

EPIGRAFE

Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge :

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della suddivisione di competenze fra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico europeo, detta norme finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge:

a) per sale da gioco devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

b) per apparecchi per il gioco lecito devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'art. 110, comma 6, del predetto Testo Unico;

c) per luoghi sensibili devono intendersi:

l) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;

II) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;

III) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;

IV) le caserme militari;

V) i centri di aggregazione di anziani;

VI) tutti i luoghi di culto;

VII) i cimiteri e le camere mortuarie.

Articolo 3 **(Norme in materia di esercizio del gioco lecito)**

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.

2. L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.

3. L'autorizzazione ha una validità di sette anni ed è rinnovabile alla scadenza(1).

4. Per le autorizzazioni esistenti il termine di sette anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge(2).

4-bis. Il termine di sette anni di cui al comma 3 si applica anche alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data del 21 novembre 2013(3).

5. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

[1] Comma modificato dall'articolo 4 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[2] Comma modificato dall'articolo 4 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[3] Comma aggiunto dall'articolo 4 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

Articolo 4
(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti competenti secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 5
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.